

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 49**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MARCELLO PERA

**procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)**

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Marcello Pera, con lettera in data 22 aprile 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il procedimento penale risulta aperto a seguito della querela presentata dalla signora Stefania Ariosto, che si è ritenuta offesa nella reputazione a causa delle affermazioni fatte sul suo conto dal senatore Pera in un articolo apparso sul quotidiano «Il Messaggero» dell'11 dicembre 1997. Tale articolo, recante il titolo «Condanne preventive», ha ad oggetto indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - il cosiddetto «pool di Mani Pulite» - in particolare nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi. Il senatore Pera si sofferma sull'inchiesta concernente il tema dei casi di corruzione che si sarebbero verificati presso gli uffici giudiziari di Roma, vicenda nella quale ha avuto un ruolo di primaria importanza la deposizione testimoniale della signora Ariosto. Alla figura della signora Ariosto sono dedicate alcune considerazioni critiche e in un punto dell'articolo si afferma: «giorno e notte è seguita da una scorta, che è l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango.».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 16 giugno 1999 nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Pera, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Rego-

lamento, e nelle sedute del 15 luglio e del 16 settembre 1999.

Nella seduta del 16 giugno 1999 la Giunta ha deliberato di acquisire dall'autorità giudiziaria gli atti del procedimento, atti successivamente pervenuti, con due invii rispettivamente in data 3 luglio e 2 agosto 1999.

La querela presentata dalla signora Ariosto, trasmessa con gli atti processuali, ha ad oggetto in realtà una numerosa serie di affermazioni pubblicate su differenti quotidiani o rese in programmi televisivi da vari soggetti, ritenute lesive della sua onorabilità. Per quanto attiene alle affermazioni del senatore Pera nell'articolo de «Il Messaggero» dell'11 dicembre 1997, la querelante sottolinea la differenza tra la propria posizione di testimone e il cosiddetto «pentitismo» ed insiste sul contenuto diffamatorio dell'articolo.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Pera ha ricordato di essere già stato sentito dal pubblico ministero. Quanto alla portata offensiva delle affermazioni da lui sottoscritte, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che esse non si riferiscono alla persona della signora Ariosto, ma alla scorta che le era stata assegnata a seguito delle testimonianze da lei rese. Egli ha chiarito che intendeva rivolgere una critica alla protezione accordatale, a suo avviso esagerata trattandosi appunto di una semplice testimone in una vicenda processuale. Ha ricordato che le espressioni usate si riconducono pertinentemente e ampiamente nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, in quanto gran parte dei suoi interventi in tale sede istituzionale hanno avuto ed hanno ad oggetto i temi della giustizia, settore del quale egli è responsabile per il proprio partito. Il senatore

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pera, in particolare, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che in sede parlamentare egli ha trattato proprio le vicende concernenti il ruolo della signora Ariosto nelle note vicende processuali sul funzionamento degli uffici giudiziari romani.

* * *

Si osserva che la vicenda della signora Ariosto, con i vari risvolti ad essa riferibili, è stata più volte oggetto di dibattiti parlamentari.

Nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 1997 è stata discussa una interrogazione del senatore Pera; nella seduta del 2 luglio 1997 una sua interpellanza; nella seduta del 9 luglio 1997 altra sua interrogazione.

Nota è la posizione del senatore Pera, responsabile giustizia del suo partito, nonché quella del suo gruppo politico sull'argomento.

Appare all'evidenza quindi il rapporto di connessione funzionale fra le opinioni espresse dal senatore Pera nell'articolo in

questione e l'esercizio delle sue attribuzioni proprie di parlamentare; in altri termini siamo in presenza di una divulgazione di attività parlamentari tipiche.

Per altro la frase incriminata non può avere una interpretazione equivoca. Appare all'evidenza come il senatore Pera nel parlare di equivalente milanese di programmi di protezione palermitani si sia riferito non tanto alla persona della signora Ariosto ma alla scorta.

In altri termini non vi è un paragone fra la signora Ariosto e i pentiti siciliani, ma un paragone fra il modo con cui viene protetta una semplice testimone, pari a quello con cui si proteggono i pentiti di mafia.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*

